

UNIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE



*LOREGGIA
BORGORICCO
VILLA DEL CONTE
CAMPODARSEGO
CAMPOSAMPIERO
SANTA GIUSTINA IN COLLE
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE*

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO DELL'UNIONE DI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

ART.1 – OGGETTO

E' istituito l'Ufficio del Difensore Civico dell'Unione dei Comuni del Camposampierese.

Il Difensore Civico svolge le funzioni attribuitegli dalla legge con riferimento all'attività amministrativa posta in essere dai comuni aderenti all'Unione e della stessa Unione dei Comuni, per le funzioni ad essa trasferite, nonché dagli enti, aziende e dalle istituzioni dipendenti e dai concessionari di pubblico servizio.

Il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico è disciplinato dal presente regolamento.

ART.2 – NOMINA

Il Difensore Civico è nominato dal Comitato tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli seguenti e che hanno presentato apposita candidatura. Lo scrutinio è segreto e con voto limitato ad uno. E' proclamato eletto il candidato che consegue il maggior numero di voti. A parità di voti è nominato il più anziano d'età.

ART. 3 – SEDE

Con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione verrà approvato il calendario delle presenze del Difensore civico presso le sedi municipali, da rendere noti alla cittadinanza.

ART.4 – REQUISITI PER LA NOMINA

Possono candidarsi a ricoprire la carica di Difensore Civico i cittadini, uomini e donne, aventi i requisiti per essere eletti consiglieri comunali ed abbiano comprovata esperienza in materia, appartenendo ad una delle seguenti categorie:

- a) Avvocati iscritti all'Albo da almeno 5 anni;
- b) Segretari Comunali e Provinciali;
- c) Magistrati in quiescenza;
- d) Funzionari dello stato, della Regione e di altre Pubbliche Amministrazioni in quiescenza o in servizio previa autorizzazione dell'ente di appartenenza che ricoprono – o ricoprissero all'atto della cessazione dal servizio - da oltre 5 anni qualifiche dirigenziali o apicali ed in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio ed equipollenti;

- e) Docenti in materie giuridiche presso una Università o un Istituto di Istruzione superiore, da almeno 5 anni;

ART.5 – INCOMPATIBILITA'

Non sono eleggibili coloro che, alla data della seduta del Comitato finalizzata alla nomina del Difensore Civico:

- a) ricoprono una carica pubblica elettiva;
- b) hanno ricoperto la carica di Sindaco, consigliere, Assessore in uno dei comuni membri dell'Unione nei 5 anni precedenti;
- c) sono stati candidati alle ultime elezioni del Consiglio comunale di uno dei comuni membri dell'Unione e non sono stati eletti;
- d) sono dipendenti, segretari comunali, revisori dei conti, consulenti a qualsiasi titolo di un comune dell'Unione, dell'Unione, di enti, aziende o istituzioni da questi controllate o dipendenti;
- e) hanno ruoli direttivi e/o rappresentativi in partiti politici o sindacati;
- f) ricoprono cariche presso enti o imprese che hanno in essere contratti d'appalto di lavori, servizi o forniture con comuni dell'Unione o l'Unione;
- g) sono ministri di culto;
- h) sono parenti degli amministratori, di dipendenti o del Segretario Comunale di un comune dell'Unione, all'infinito in linea retta, sino al 4° grado in via collaterale, affini sino al 2°;
- i) sono Dirigenti dell'ULSS 15;
- j) hanno riportato condanne penali per delitti non colposi;
- k) svolgono qualsiasi altra attività o incarico che, in concreto, determini conflitto di interesse con la funzione.

ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

L'Unione dei Comuni del Camposampierese rende nota, tramite apposito bando, l'intenzione di procedere alla nomina del Difensore Civico, assegnando un congruo termine per presentare le candidature, corredate dal *curriculum vitae* degli interessati.

Scaduti i termini, Il Consiglio di amministrazione esamina le candidature ed accerta il possesso dei requisiti di cui all'art.4 nonché l'insussistenza di cause di ineleggibilità, segnalando infine i nominativi da sottoporre al voto del Comitato medesimo.

ART. 7 – DURATA, REVOCA, DECADENZA

Il Difensore Civico dura in carica tre anni e non può ricoprire l'incarico più di due volte complessive. Esercita le proprie funzioni dal momento dell'accettazione della nomina.

Durante il proprio mandato e nei 3 anni successivi alla cessazione di esso deve astenersi da condotte da cui possa derivare conflitto di interessi con la propria funzione.

Il Difensore civico è revocabile solo per comprovata inerzia e gravi inadempienze, che gli vanno contestate su iniziativa del Presidente o di almeno un quarto dei componenti del comitato. A seguito della contestazione e previa instaurazione di idoneo contraddittorio con il Difensore il Comitato, esaminate le contestazioni e le relative controdeduzioni, si pronuncia sulla revoca a maggioranza assoluta dei componenti.

Al di fuori di tale ipotesi il Difensore Civico cessa dalla carica per sopravvenuta causa di ineleggibilità, previa contestazione ai sensi del precedente comma. Viene assegnato un termine non inferiore ai 10 giorni per la rimozione della causa e, ove esso sia inutilmente decorso, la maggioranza assoluta dei componenti del comitato si pronuncia sulla decadenza.

Le dimissioni volontarie, devono essere presentate per iscritto alla segreteria dell'Unione di Comuni e sono efficaci decorsi venti giorni dalla presentazione.

ART.8 – FUNZIONI

Il Difensore Civico svolge un ruolo di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività delle Amministrazioni facenti parte dell'Unione dei Comuni e dell'Unione medesima, per le funzioni ad essa trasferite, nonché delle aziende o istituzioni dipendenti o controllate.

Non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie funzioni con piena imparzialità ed indipendenza.

In particolare il Difensore Civico segnala, di propria iniziativa o su istanza di parte, gli abusi, le disfunzioni, le carenze o i ritardi delle Amministrazioni verso i rispettivi cittadini.

Svolge inoltre il controllo successivo eventuale sugli atti deliberativi degli enti sottoposti alla sua vigilanza, nei modi e nei termini di cui all'art.127 comma 2 D.Lgs.267/00.

Partecipa, se richiesto dal Sindaco o dal Presidente dell'Unione, alle sedute del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, del Comitato o del Consiglio di Amministrazione nelle quali si faccia questione di pratiche a lui sottoposte.

Per l'esercizio delle proprie funzioni il Difensore Civico si avvale delle strutture dell'Unione dei Comuni ed in particolare dell'Ufficio Segreteria.

ART.9 – SOGGETTI LEGITTIMATI A RICHIEDERE L'INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO. PROCEDURA.

Possono sottoporre istanze e sollecitare l'intervento del Difensore Civico:

- 1) i cittadini di ciascun comune dell'Unione con riferimento all'attività posta in essere dal comune di appartenenza o dall'Unione dei comuni, nonché chiunque vanti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni

citare una posizione giuridica qualificata di diritto soggettivo o interesse legittimo;

- 2) Le associazioni, i Comitati e le altre formazioni sociali rappresentative di interessi collettivi e diffusi che si ritengono lesi da atti o comportamenti posti in essere da un comune dell'Unione o dall'Unione.
- 3) I consiglieri comunali dei comuni dell'Unione ed i membri del Comitato, limitatamente al controllo eventuale di cui all'art.127 comma 2 del D.Lgs.267/00.

ART.10 – PRESENTAZIONE, ISTRUTTORIA ED ESITO DELLE ISTANZE

L'intervento del Difensore Civico è richiesto con istanza scritta od oralmente senza formalità: in tal caso il Difensore Civico redige verbale e lo fa sottoscrivere all'istante. Le denunce o le segnalazioni anonime non possono essere considerate dal Difensore civico quale presupposto per attivarsi.

Il Difensore Civico, qualora ritenga di procedere ad immediata archiviazione, ne informa per iscritto e motivatamente il richiedente. Diversamente istruisce l'istanza presentatagli, dandone comunicazione al Sindaco, all'Assessore interessato, al Responsabile del servizio ed al Segretario Comunale del comune interessato. Entro 15 giorni il Difensore Civico riferisce per iscritto ai soggetti sopraindicati, proponendo soluzioni conciliative o segnalando le carenze, le disfunzioni o i ritardi riscontrati nell'azione amministrativa, anche ai fini dell'eventuale attivazione di un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente responsabile. Trattandosi di Pubblico Ufficiale, il Difensore Civico ha l'obbligo di denunciare all'Autorità Giudiziaria i reati di cui ha avuto notizia a causa delle sue funzioni, ai sensi dell'art.361 c.p.

ART.11 – DIRITTO DI ACCESSO E SEGRETO D'UFFICIO

Per l'esercizio delle sue funzioni il Difensore Civico ha accesso a tutti gli atti e documenti delle Amministrazioni interessate, senza limite del segreto d'ufficio e senza spesa.

E' tenuto al segreto d'ufficio anche dopo la cessazione delle funzioni.

E' responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della L.675/96.

Può richiedere, verbalmente o per iscritto, notizie o informazioni sulle pratiche a lui sottoposte ai Responsabili dei servizi e del procedimento, che devono dare riscontro alla richiesta entro dieci giorni.

ART. 12 - RAPPORTI CON IL COMITATO

Il Difensore civico presenta al Comitato, con cadenza semestrale, una relazione scritta sull'attività svolta, rispettivamente entro il 30 settembre ed il 30 marzo di ciascun anno solare. La relazione evidenzia il numero e la

consistenza dei casi trattati, il numero di quelli archiviati e l'esito di quelli istruiti, e suggerisce eventuali proposte ed azioni volte al miglioramento dell'attività amministrativa.

ART. 13 – INDENNITA'

Al Difensore Civico spetta un'indennità annua da fissarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, nonché il diritto al rimborso delle spese di viaggio ed al trattamento di missione.

Il compenso viene liquidato mensilmente ed è sottoposto al regime fiscale ed agli oneri accessori di legge.

ART.14 – INFORMAZIONE AI CITTADINI

L'Unione dei Comuni provvede ad informare con mezzi idonei i cittadini e gli altri soggetti interessati dell'attivazione dell'ufficio, delle competenze del Difensore civico, della sede, dell'orario e di tutti gli altri dati necessari ad un'utile fruizione del servizio, nonché del carattere gratuito dello stesso.